

STATUTO ASSOCIATIVO ASSOCIAZIONE CULTURALE "Studio iltratto.com"

Art. 1 DENOMINAZIONE, SEDI E DURATA – È costituita nel rispetto del codice civile, l'Associazione "Studio iltratto.com". L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, apartitica e aconfessionale e che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative.

L'Associazione ha sede legale in Taranto, Via Cesare Battisti n. 428, Taranto, 74121. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo.

Laddove ve ne sia la richiesta e la necessità, potranno essere istituite sedi locali a carattere regionale o provinciale, sia in territorio nazionale che comunitario. L'apertura, il funzionamento e la chiusura di eventuali suddette sedi saranno regolamentati in maniera specifica dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

Art. 2 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE – Scopo e fine dell'Associazione:

L'Associazione, di seguito denominata "Studio" ha per scopo la promozione della "cultura della formazione" in generale e nello specifico, di alto livello in materie come le arti tradizionali (come il disegno a mano libera, il fumetto, la pittura, la fotografia, ecc.) e le nuove professioni digitali (quali la modellazione tridimensionale, l'informatica, la programmazione, il digital painting, l'animazione, il montaggio video ecc.), per aumentare il grado d'informazione, d'istruzione e preparazione, di lavoratori, professionisti o semplici cittadini, al fine di favorirne da un lato, maggiori possibilità di occupazione e/o l'ingresso/rientro nel mondo del lavoro e dall'altro, l'accrescimento delle conoscenze personali.

L'attività principale sarà esercitata attraverso qualunque mezzo e qualunque supporto, elettronico, tipografico, radiotelevisivo e sarà affiancata ad attività affinenti all'informazione ed alla comunicazione (nelle varie modalità espressive), nonché le attività connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime, che abbiano la finalità di promuovere e diffondere la conoscenza tecnica su i vari campi della formazione professionale/hobbistica.

Lo Studio, inoltre, ha per oggetto l'attività, sia per conto proprio che per conto terzi, di editoria in generale; di acquisto e di utilizzo di testate giornalistiche stampate ed online e di stampa e pubblicazioni di periodici, libri, opuscoli, quaderni, siti internet e blog; di pubblicità e di servizi online; fotografica e tipografica in generale e di quanto altro in campo tipografico editoriale anche se qui non specificato senza alcuna esclusione; di compravendita e distribuzione di tutti i prodotti, anche di terzi, riguardanti l'intero oggetto sociale. Potrà produrre audiovisivi di ogni genere e programmi telematici riguardanti la formazione, l'informazione e la comunicazione in senso lato, oltre che programmi a scopo didattico e simili e scientifici.

Lo Studio, avrà anche lo scopo di produrre, acquisire, realizzare e vendere in proprio, oppure con partecipazioni di quote in altre società, servizi e produzioni online e cartacei per soci e terzi, inserzioni pubblicitarie destinate alla carta stampata e ad imprese radiotelevisive italiane e straniere, programmi software e componenti elettronici quali ad esempio PC o accessori hardware digitali, strettamente legati alle attività formative promosse dallo Studio stesso.

Lo Studio potrà, altresì, partecipare in altre società che operano nel settore della formazione, delle alte tecnologie digitali, software house, ed infine dell'editoria/pubblicità italiana ed europea. Potrà effettuare campagne editoriali per la promozione e la pianificazione dei propri corsi di formazione.

Lo Studio potrà usufruire di agevolazioni o contributi previsti da leggi nazionali, internazionali e comunitarie.

Art. 3 ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi e fini, intende avviare diverse attività, fra le quali:

- Promuovere e proporre la maturazione e la crescita professionale attraverso attività divulgative, progettuali ed organizzative dell'orientamento, percorsi di formazione professionale permanente anche nel campo dell'istruzione scolastica;
- Coordinare, istituire e gestire centri e corsi di formazione professionale direttamente, con la costituzioni di filiali territoriali e/o tramite strutture convenzionate;
- Fornire consulenza e/o docenti ad Enti/centri di formazione professionale pubblici e privati, negli analoghi campi in cui opera l'associazione;
- Promuovere, realizzare e diffondere strumenti e procedure tradizionali ed informatiche sia per aumentare la preparazione del singolo utente che per favorire lo scambio di know-how culturale tra varie realtà interdisciplinari attraverso la realizzazione di siti internet, brochure, guide pratiche, e altro materiale idoneo alla diffusione di informazione e conoscenza tecnica.
- Organizzare convegni di informazione, seminari conferenze, dibattiti, seminari, giornate di studio, workshop, concerti, mostre, spettacoli, feste, stand espositivi, e partecipare ad eventi finalizzati al raggiungimento degli scopi associativi;
- Incentivare comitati e gruppi di lavoro che agiscano secondo specifici settori di competenza e di attività anche in forma di cooperativa.
- Attività economiche e di coordinamento della iniziativa privata, sempre nello spirito non lucrativo dell'associazione e nel perseguimento degli scopi sopra prefissati.

Per lo svolgimento delle sue attività, l'Associazione potrà stipulare accordi e/o convenzioni con Enti pubblici (Stato, Regioni, le provincie, enti comunali o sovra comunali e altri di vario genere), privati, enti/associazioni professionali e di categoria, associazioni con scopi e attività affini ai propri. L'associazione per rendere più efficace la propria azione, può deliberare l'adesione ad organismi o federazioni impegnate, con analoghe finalità, in attività d'intervento sociale o culturale. L'Associazione potrà compiere operazioni economiche e finanziarie, mobiliari o immobiliari, che il Consiglio Direttivo riterrà utili per il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti delle normative vigenti per le associazioni prive di scopo di lucro. L'associazione potrà partecipare a bandi indetti da enti pubblici e/o privati. Tutte le attività non conformi agli scopi statutari e sociali sono espressamente vietate. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 I SOCI – Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne, senza alcun tipo di discriminazione economica o di qualsivoglia natura, cittadini Italiani e non, che facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando: 1) di voler partecipare alla vita associativa; 2) di voler condividere gli scopi istituzionali; 3) di accettare, senza riserve, lo Statuto; 4) di rispettare i Regolamenti interni.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione previo assenso scritto del socio. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e di eventuali regolamenti emanati in tempi successivi.

All'interno dell'Associazione vige la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Sono previste le seguenti categorie di soci:

Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non sono soggetti ad iscrizione annuale, e sono permanentemente *esentati* dal versamento della *quota associativa*.

Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali solo con voto unanime dell'Assemblea. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale associativa annuale.

Soci onorari: coloro che, persone fisiche o enti, hanno ricevuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo, in virtù del loro determinante contributo alla costituzione e/o al mantenimento in essere dell'Associazione, con contributi economici, sostegno ideale, messa disposizione dell'associazione di beni mobili o immobili. Sono esonerati dal versamento di quote annuali. Potranno essere soci dell'Associazione, enti pubblici o privati aventi scopo sociale non in contrasto con il presente statuto. Ogni socio è registrato in un apposito registro, differenziato per ogni categoria. Il numero dei soci è illimitato. L'ammontare della quota associativa annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI – I soci aderenti all'Associazione, hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno il diritto d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, rendiconti e registri dell'Associazione.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI – Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. L'iscrizione all'Associazione comporta l'accettazione dello Statuto, dei regolamenti interni e di ogni altra deliberazione sociale, assunta nel rispetto dello Statuto stesso. Gli associati sono obbligati a pagare la quota associativa nel termine massimo del 30 giugno di ciascun anno o diverso termine stabilito dall'organo amministrativo pena l'esclusione come indicato all'Art. 8 del presente statuto. Qualunque manifestazione di pensiero o volontà effettuata in assenza o eccedendo espressa delega a portavoce dell'Associazione, si intende effettuata a titolo personale e non è ascrivibile in nessun caso all'Associazione o a suoi Organi o Cariche.

Art. 7. QUOTE ASSOCIATIVE – Le quote associative si distinguono in ordinarie e suppletive. Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio Direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale. Sono quote associative suppletive le quote fissate dal Consiglio Direttivo in merito la realizzazione di una specifica attività, quale ad esempio l'organizzazione di un apposito corso di formazione per gli associati, ed eventuali ulteriori quote una tantum, al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 8 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO – La qualifica di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso: il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta rivolta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.
- c) per esclusione: il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'Art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa o la morosità nei pagamenti delle quote associative.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera e/o mezzo telematico al medesimo o attraverso pubblicazione sul sito web dell'Associazione in area riservata consultabile dall'interessato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 GLI ORGANI SOCIALI –Gli organi dell'Associazione sono: **L'Assemblea dei Soci, Il Consiglio Direttivo, Il Presidente, Il Vice-Presidente, il Comitato Scientifico**

Sono organi e cariche obbligatori dell'Associazione. Le norme sull'ordinamento interno, sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, tutte le cariche associative sono a carattere elettivo. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 10 L'ASSEMBLEA DEI SOCI – L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è costituita dai soci fondatori e dai soci effettivi che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa ed è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, o a mezzo di comunicazione informatizzata, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- Avviso affisso nei locali della Sede, e/o pubblicato sul sito dell'Associazione, almeno 20 giorni prima.

Ciascun socio indipendentemente dalla propria qualifica, è titolare di un solo voto, che potrà essere esercitato direttamente o per interposta persona mediante delega da esibire in assemblea.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata: quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario; quando la richiede tramite richiesta scritta al Consiglio Direttivo, almeno 2/3 dei soci aventi diritto di voto.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

Art. 11 IL CONSIGLIO DIRETTIVO – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre (3) a cinque (5) membri, la metà più uno dei quali sono eletti dai Soci fondatori e il restante dall'Assemblea dei Soci. Dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. ha potere di attribuire incarichi e compensi ai soci e o collaboratori esterni che si siano impegnati in attività promosse dall'Associazione o che in ogni modo abbiano comportato proventi per l'Associazione.
3. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
4. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
5. ammette i nuovi soci;
6. esclude i soci ai sensi dell'art.8 del presente statuto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nell'ambito del Consiglio Direttivo, oltre la figura del/i consigliere/i, sono previste le seguenti cariche: **il Presidente** ed **il Vice Presidente**, eletti entrambi dal Consiglio Direttivo stesso nella seduta di insediamento. Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei propri membri e tra i non soci; in questo caso il Segretario non avrà diritto di voto in consiglio.

I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 IL PRESIDENTE – Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, dura in carica cinque anni, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea. Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità. Previa delibera del Consiglio Direttivo, può aprire e chiudere conti correnti bancari e/o postali, procedere a pagamenti e incassi per nome e per conto dell'Associazione. Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Dispone dei fondi sociali, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione. Può conferire a membri del Consiglio o a Soci delega per la gestione di determinate attività. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente oppure, nel caso di contemporanea assenza, il consigliere più anziano di nomina e, in caso di contemporanea nomina, il più anziano di età.

Art. 13 – IL VICEPRESIDENTE – Viene eletto tra i membri del Consiglio Direttivo; sostituisce, in via eccezionale e temporanea, il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. L'intervento del Vicepresidente costituisce, per i terzi, prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 14 – COMITATO SCIENTIFICO – Il Comitato Scientifico è composto da cinque (5) fino a venti (20) membri, nominati dal Consiglio Direttivo. I membri possono essere anche non soci, rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Comitato Scientifico è un organo consultivo e ha il compito di proporre al Consiglio Direttivo le linee di strategia culturale e scientifica dell'Associazione.

Art. 15 LE RISORSE ECONOMICHE – Le risorse finanziarie per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- a) dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- b) dai contributi, donazioni, e lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi dalla cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo culturale.

L'Associazione per lo svolgimento delle sue attività, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Eventuali utili non possono in nessun caso essere ripartiti fra gli associati, anche in forme indirette, ogni eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali; permuta e alienazioni immobiliari e mobiliari, assunzione di personale e assegnazione di incarichi professionali e di collaborazione con soggetti interni e/o esterni l'associazione, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; apertura e utilizzo di aperture di credito e finanziamento di ogni tipo; stipulazioni di contratti; emissione di assegni e prelievi al fine della gestione dell'ordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo può delegarle con delibera, le succitate

funzioni al Presidente.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.

L'Associazione dovrà per almeno tre anni, conservare la documentazione inerente ai punti b)c)d)e), nonché della documentazione inerente al punto g) se tali erogazioni sono finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni del reddito imponibile.

I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 16 BILANCIO – L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'Assemblea per la sua approvazione, evidenziando l'andamento della gestione istituzionale e non.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale con voto palese degli aventi diritto, o con le maggioranze previste dallo Statuto. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea generale con voto palese, degli aventi diritto, o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Art. 17 MODIFICHE STATUTARIE – Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci, aventi diritto di voto, dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea.

Art. 18 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE – Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

L'Associazione ha l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a favore di enti e/o associazioni e/o persone con finalità analoghe.

Art. 19 REGOLAMENTO INTERNO – Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con Regolamento interno da elaborarsi a cura del Presidente e da approvarsi dall'Assemblea dei soci.

Art.20 DISPOSIZIONI FINALI – Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.